

REGOLAMENTO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE IN COUNSELING

CAPITOLO I: DESCRIZIONE, FINALITÀ, CRITERI DI AMMISSIONE

Art. 1: Istituzione Corsi di Formazione in Counseling

1. L'Accademia di Counseling e Comunicazione organizza Corsi triennali di Formazione in Counseling, riconosciuti dalla Associazione di categoria "S.I.Co."

Art. 2: Obiettivi della formazione

1. La finalità dei Corsi triennali in Counseling è quella di formare figure professionali, che conoscano approfonditamente i fondamentali modelli teorici nel campo della comunicazione interpersonale, della gestione dei conflitti e delle dinamiche di gruppo, attraverso un apprendimento esperienziale.
2. L'elaborazione personale della teoria, del metodo, dell'atteggiamento e delle tecniche fondamentali del Counseling si unisce allo sviluppo di capacità personali e professionali tali da consentire un intervento efficace nella relazione di aiuto, nelle attività di formazione relazionale e di consulenza all'interno delle organizzazioni.

Art. 3: Costruzione del gruppo di apprendimento

1. Il Corso è fondato sulla costruzione di un gruppo di apprendimento in grado di favorire il processo di sviluppo personale e professionale dei singoli allievi.
2. Il numero massimo di allievi per ogni anno in ciascuna classe è pari a 20.

Art. 4: Selezione dei candidati

1. La selezione dei candidati avviene tramite colloqui – condotti dal Direttore della Scuola o da membri preposti del Collegio Docenti – e attraverso la partecipazione a un primo incontro di presentazione e selezione nel gruppo di apprendimento, in modo da valutare:
 - a. titoli di studio e curricula professionali;
 - b. caratteristiche della personalità;
 - c. attitudine alla relazione di aiuto;
 - d. motivazioni alla professione di Counselor
2. Nel caso in cui le domande di ammissione superino il numero dei posti disponibili, si formerà una graduatoria in base ai criteri menzionati e, in seconda istanza, all'ordine di presentazione delle domande.

Art. 5: Allievi provenienti da altre formazioni riconosciute e trasferimenti di sede

1. Il riconoscimento dei crediti formativi preliminarmente acquisiti ai fini dell'abbreviazione del percorso formativo – per quegli studenti in possesso di idonea documentazione attestanti una precedente formazione teorica e pratica in counseling, presso scuole di indirizzo affine e riconosciute dall'Associazione "S.I.Co" – avviene per decisione del Collegio Docenti.
2. Tale procedura si applica anche per le richieste di trasferimento a eventuali nuove sedi, accolte soltanto eccezionalmente e dopo attenta valutazione delle motivazioni dell'allievo che ne fa richiesta.

Art. 6: Obbligo di frequenza, debiti e crediti formativi

1. È obbligatoria la frequenza.
2. Per l'ammissione all'esame finale e all'anno di corso successivo non è obbligatorio recuperare le assenze, a patto che esse non superino il 20% del monte ore di formazione annuale.
3. In caso di superamento del limite del 20% di assenze del monte ore, si trasforma in debito formativo, che deve essere obbligatoriamente recuperato nell'anno in corso o in quello successivo.
4. La scuola valuterà la partecipazione documentata a seminari, convegni o altre iniziative formative inerenti alla formazione in Counseling, organizzati dalla Scuola o da Scuole di Formazione a essa collegate o affini.
5. La scuola si riserva inoltre di valutare singolarmente specifiche situazioni (gravidanze, malattie, ecc.) al fine dell'ammissione agli anni successivi e all'esame finale.

Art. 7: Quote di iscrizione, rateazione, modalità di pagamento

1. L'iscrizione alla Scuola comporta l'impegno alla frequenza e al pagamento dell'intera quota annuale.
2. L'allievo, con l'iscrizione a ciascun anno di corso, s'impegna formalmente e legalmente, anche in caso di propria decisione unilaterale di interruzione della frequenza, al pagamento dell'intera quota annuale secondo le scadenze prefissate.
3. Eventuali inadempienze ai precedenti commi saranno perseguite a norma di legge e porteranno comunque alla sospensione o all'annullamento del percorso formativo.
4. Dopo il primo anno accademico, la quota di partecipazione potrà subire adeguamenti giustificabili in base a variazioni di programma, docenti, strutture e costi generali di inflazione.

Art. 8: Percorso personale

1. Parallelamente alla partecipazione alla Scuola (e quindi per un periodo di almeno 3 anni), agli allievi è suggerito perseguire un percorso di crescita personale con uno dei counselor della Scuola stessa, con incontri settimanali.
2. Il costo di suddetti incontri non è compreso nella rata della Scuola

CAPITOLO II: L'ATTIVITÀ FORMATIVA

Art. 9: Percorso formativo

1. Il Primo anno di corso è incentrato sulla sfera dell'individuo.
È un anno fortemente esperienziale, dedicato alla crescita personale e alla capacità di essere pienamente presenti nel qui e ora dell'incontro e della relazione.
È un percorso dedicato alla consapevolezza delle proprie emozioni e sensazioni, la chiarificazione dei propri schemi di comportamento, la capacità di ascolto e di dialogo.
2. Il secondo anno, ha come filo conduttore l'individuo e la società.
La formazione si concentra esperienzialmente sulla consapevolezza e sul superamento delle proprie specifiche modalità difensive e/o manipolative, nonché sulla crescita delle proprie capacità di comunicazione e contatto.
Sono approfondite inoltre teoricamente le tematiche di base dell'approccio nella teoria del Sé e nelle dinamiche costitutive e funzionali del campo Organismo/Ambiente con una particolare attenzione alle principali teorie dello sviluppo psichico in ambito evolutivo. Particolare attenzione verrà data alla chiara delimitazione dei confini dell'intervento di counseling
3. Il terzo anno tratta la sfera del lavoro, come l'individuo si risolve e si afferma nella società. Ha l'obiettivo di sviluppare ulteriormente la capacità di stare in contatto, entrando in relazione profonda con le persone che richiedono aiuto e sostegno, sostenendole a trovare soluzioni nuove e creative nei problemi della vita affettiva, lavorativa e sociale attraverso le proprie capacità.
4. Al completamento del percorso triennale, svolte anche le ore di tirocinio e di crescita personale, si terrà un esame teorico/pratico il cui superamento consentirà l'ottenimento del titolo e l'abilitazione alla professione di Counselor.
5. Il quarto anno (Approfondimento e Supervisione) è un accompagnamento e un sostegno alla professione.
Il Counselor, dopo aver appreso gli strumenti fondamentali, deve ora saper sostenere il proprio lavoro con l'ulteriore approfondimento degli strumenti e dei vari ambiti aperti al counseling.
Attraverso il confronto con professionisti esperti e altri colleghi in periodici incontri di supervisione, si approfondiscono tematiche legate al conflitto nella coppia, alle organizzazioni, al lavoro corporeo, alla conduzione di gruppi e si sostiene la capacità di sviluppare e promuovere la propria attività.

Art. 10: Programma formativo

1. Il programma formativo con l'indicazione degli argomenti di insegnamento, l'articolazione delle attività di training esperienziale pratico e applicativo e di crescita personale, i relativi docenti, è verificato e revisionato regolarmente e, quando necessario, aggiornato dal Collegio dei Docenti.
2. Ogni anno vengono attivati, per decisione del Collegio dei Docenti, convegni e seminari monografici di approfondimento a carattere teorico e/o esperienziale, che costituiscono credito formativo o parte integrante del programma di formazione.

Art. 11: Struttura e sedi degli incontri formativi

1. La formazione teorica ed esperienziale di Counseling si svolge nel corso di weekend intensivi, per un totale di 125 ore annuali così ripartite:
 - a. 56 lezioni d'aula in presenza
 - b. 30 ore di lezione sala
 - c. 24 ore di lezione online
 - d. 15 ore di seminario
2. Gli incontri si tengono presso le sedi prestabilite

Art. 12: Monitoraggio dell'attività didattica

1. È compito del Direttore Didattico e del Coordinatore Organizzativo di predisporre i tempi e le modalità per cui l'attività formativa possa essere monitorata nei suoi vari aspetti.
2. Gli allievi e il gruppo di apprendimento sono chiamati a loro volta a esprimere valutazioni, suggerimenti ed eventuali critiche, che vengono poi discussi nell'ambito del Collegio Docenti.

CAPITOLO III: ORGANIZZAZIONE E QUALIFICA DEL CORPO DOCENTE

Art. 13: Il Direttore della Scuola

1. Il Direttore della Scuola presiede il Collegio Docenti all'interno del quale propone le nuove nomine per incarichi vacanti, sceglie il Coordinatore Organizzativo, i Responsabili di Corso, emette provvedimenti in materia di:
 - a. Ammissione
 - b. Sospensione
 - c. Espulsione.

Art. 14: Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è costituito dai Docenti di approccio gestaltico di tutti i Corsi di Formazione in Counseling della Scuola
2. Esso è presieduto dal Direttore della Scuola e si riunisce una volta ogni due mesi; suo compito fondamentale è quello di:
 - a. individuare le linee programmatiche dell'attività didattica e di valutarne l'efficacia
 - b. approvare le nuove nomine
 - c. eleggere su proposta del Direttore il Coordinatore Organizzativo.

Art. 15: Coordinatore Organizzativo

1. Il Direttore della Scuola individua al suo interno e propone al Collegio Docenti un Coordinatore Organizzativo per ognuna delle sedi eventualmente riconosciute, con il compito di predisporre quanto necessario al buon funzionamento dell'attività didattica (date, orari, compilazione di debiti formativi, verifica delle frequenze, ecc.).

Art. 16: Qualifica e nomina dei docenti

1. La nomina dei Docenti per incarichi di insegnamento che si rendessero vacanti è di competenza del Direttore della Scuola e del Collegio dei Docenti.
2. La formazione è affidata a docenti che abbiano conseguito una formazione nella Scuola o in altre Scuole di indirizzo simile, che abbiano
 - a. conseguito adeguata esperienza nella pratica del counseling
 - b. sostenuto un'attenta verifica da parte del Direttore Didattico della Scuola, delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività.
3. Per i docenti di nazionalità non italiana i criteri di riferimento vanno riferiti per analogia allo specifico contesto formativo e legislativo.

CAPITOLO IV: VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Art. 17: Registro Didattico

1. L'attività formativa viene riportata in un apposito "Registro Didattico" del Corso firmato dai vari docenti, in cui per ogni specifico evento formativo sono riportati
 - a. i contenuti
 - b. gli orari
 - c. le ore di presenza per ciascun allievo.

Art. 18: Esame di fine anno

1. Al termine di ogni anno scolastico si effettua un esame per valutare l'idoneità degli allievi a procedere nel percorso di formazione, utilizzando i seguenti criteri:
 - a. il rendiconto delle ore di frequenza
 - b. la conduzione di incontri svolti sotto supervisione durante l'anno all'interno del programma formativo e in sede di esame
 - c. la crescita personale in termini di autoconsapevolezza, di capacità di integrazione e di relazione all'interno del gruppo di apprendimento
 - d. la maturazione di competenze tecniche nell'area pratico-applicativa, in particolare nell'area della capacità di stare all'interno di una relazione di aiuto, della conoscenza dell'atteggiamento gestaltico, dell'efficacia nella conduzione della seduta
2. Gli esiti di scrutinio, adeguatamente motivati, possono essere:
 - a. ammesso all'anno successivo
 - b. non ammesso all'anno successivo
 - c. ammesso all'anno successivo con debito formativo relativo ad assenze non recuperate

Art. 19: Esame Finale e Diploma

1. Il Diploma di Formazione in Counseling viene rilasciato previo il superamento di un esame finale,
2. la partecipazione è consentita sulla base dei seguenti punti:
 - a. superamento dell'esame del secondo anno
 - b. ore di presenza complessive nel triennio > 80%
 - c. adeguata acquisizione di conoscenze e comprensione degli argomenti teorici
 - d. adeguato livello di comprensione delle dinamiche intrapersonali, interpersonali e di gruppo
3. Qualora l'allievo non abbia espletato interamente gli obblighi per la partecipazione all'esame finale, dovrà prolungare la propria formazione secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.
4. L'esame finale è condotto da un Docente di riconosciuta esperienza didattica, nominato dal Collegio Docenti fra qualificati formatori e professionisti esterni o interni che non siano stati formatori del gruppo.
5. La valutazione avviene sulla base dei seguenti elementi:
 - a. la discussione della tesi finale, incentrata sulla trattazione di un argomento strettamente inerente all'approccio gestaltico e/o la trattazione dell'esperienza di tirocinio, svoltasi durante il Corso di formazione
 - b. la conduzione di una o più incontri di Counseling sotto la supervisione dell'esaminatore
 - c. la capacità di dare feedback e la partecipazione complessiva all'esame
 - d. la capacità di stabilire un contatto efficace con i clienti.
6. L'esaminatore valuta il livello raggiunto e fornisce al Collegio Docenti un dettagliato resoconto, con le indicazioni individuali per l'eventuale completamento della formazione o in caso di esito negativo ai fini del sostenimento di una nuova prova d'esame.
7. Il giudizio finale di conseguimento o meno del Diploma di Formazione in Counseling, è deciso dal Collegio dei Docenti in base ai risultati dell'esame, tenendo conto dell'andamento dell'allievo lungo tutto il percorso triennale svolto.

Art. 20: Sospensione temporanea o esclusione definitiva dal programma di formazione

1. È facoltà del Direttore della Scuola, sentito il parere del Coordinatore Organizzativo e dei Docenti, sospendere temporaneamente, riammettere o escludere definitivamente l'allievo o per sua richiesta, in presenza di rilevanti motivi di carattere personale o per sopravvenuta ed evidente mancanza delle condizioni di cui all'Art. 4 del presente Regolamento o per condotta lesiva della deontologia professionale.

Art. 21: Modifica del programma durante l'anno di corso

1. La Scuola si riserva espressamente la possibilità di modificare per motivi organizzativi date, luoghi e docenti degli incontri del corso, previa comunicazione agli allievi